

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 maggio 2003¹ sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 (nuovo) *Eccezioni all'obbligo di notifica*

³ Nei rami dotati di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale l'autorità di rilascio delle autorizzazioni o l'autorità cantonale competente in materia di notifiche trasmette le autorizzazioni accordate ai competenti organi d'esecuzione paritetici.

Capitolo 1: Lavoratori distaccati

Titolo prima dell'articolo 8a

Sezione 4: Obbligo di diligenza dell'appaltatore primario nell'affidamento di lavori ai subappaltatori

Art. 8a (nuovo) *Salario minimo netto*

¹ Il salario minimo secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge è costituito dalle componenti del salario per la retribuzione minima di cui all'articolo 1 prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO.

² È considerato salario minimo netto il salario minimo da cui sono dedotti gli importi a carico del lavoratore per le assicurazioni sociali, le imposte alla fonte, le imposte e altri contributi del lavoratore quali i contributi alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale sulla base dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

¹ **RS 823.201**

Art. 8b (nuovo) *Rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime*

¹ L'appaltatore primario può esigere che il subappaltatore renda verosimile che rispetta le condizioni salariali minime di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:

- a. una conferma del distacco firmata dal subappaltatore e dal lavoratore con indicazioni concernenti il salario attuale nel Paese di provenienza, le indennità supplementari accordate e le indennità di cui all'articolo 1, l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile per l'impiego in Svizzera;
- b. una dichiarazione del subappaltatore in cui si impegna a garantire le condizioni salariali minime, accompagnata dall'elenco dei nominativi dei lavoratori previsti per l'esecuzione dei lavori o dall'elenco dei nominativi del personale fisso in Svizzera, con indicazioni concernenti l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile e la conferma scritta dei lavoratori in cui dichiarano di ricevere la retribuzione minima prescritta per la loro classe salariale;
- c. la conferma degli organi d'esecuzione paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale secondo cui il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte del subappaltatore è stato controllato e non sono state riscontrate infrazioni;
- d. l'iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un'autorità (registro professionale) attestante che non sono in corso procedimenti per infrazione alle condizioni salariali e lavorative minime e che non sussistono simili infrazioni.

² L'appaltatore primario può esigere che il subappaltatore renda verosimile che rispetta le condizioni lavorative minime di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b - f della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:

- a. una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui si impegna a rispettare le prescrizioni concernenti i periodi di lavoro e di riposo, la durata minima delle vacanze, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute, la particolare tutela dei giovani e delle lavoratrici e la parità salariale;
- b. certificazioni riconosciute come quelle per la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute.

³ I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non sono in grado di presentare le pezze giustificative menzionate al capoverso 1 lettere c o d devono inoltre dimostrare di avere trasmesso le dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche ai competenti organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge.

⁴ Se l'appaltatore primario ha già affidato più volte lavori allo stesso subappaltatore e quest'ultimo ha reso verosimile che rispettava le condizioni salariali e lavorative in

occasione di precedenti subappalti, l'appaltatore primario deve esigere solo in casi motivati che il subappaltatore evidenzi nuovamente il rispetto di queste condizioni.

⁵ Sono considerati casi motivati in particolare importanti modifiche delle condizioni salariali e lavorative nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, modifiche concernenti una parte sostanziale del personale fisso in Svizzera o dei lavoratori abitualmente distaccati in Svizzera o i casi in cui l'appaltatore primario è a conoscenza di infrazioni a condizioni salariali e lavorative vincolanti commesse dal subappaltatore.

Art. 8c (nuovo) *Provvedimenti contrattuali e organizzativi*

L'obbligo di diligenza dell'appaltatore primario comprende anche i provvedimenti contrattuali e organizzativi necessari affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori nell'ambito o al termine della catena contrattuale rendano verosimile che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime.

Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche

Art. 8d (attuale art. 8a)

II

La presente modifica entra in vigore il 2013.

2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

